

STATUTO del “Gold Wing Club Italia 1982 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, quale Associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni del I Libro del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:
“GOLD WING CLUB ITALIA 1982 Associazione Sportiva Dilettantistica - Motociclistica”, con sede in Piazza Adriano, 15 TORINO
La denominazione sociale, laddove consentito dalla legge, potrà essere anche così sintetizzata: “GWCI 1982 ASD”.
2. La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione e non costituirà modifica del presente statuto.
3. Le norme sull'ordinamento interno sono altresì ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali in ossequio ai principi di cui all'articolo 90 del DL 289/2002 e del D.Lgs 36/2021. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i necessari requisiti, anche attraverso una semplice decisione del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 7; ai fini sportivi l'Associazione è riconosciuta dalle FSN/DSA/EPS cui si affilierà.
4. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia.
5. Il GWCI 1982 ASD perseguirà gli stessi obiettivi statutari dell'associazione ed è tenuto a rispettare le regole della G.W.E.F. (GOLD WING EUROPEAN FEDERATION) di cui è già componente.
6. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l'associazione si affilia mediante domanda deliberata dal Consiglio Direttivo.
7. L'Associazione è iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del D.Lgs. 39/2021, e si impegna al rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.

Art. 2 – Scopi ed oggetto sociale

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, così come definito all'articolo 8 del D.Lgs 36/2021, ed opera in ambito nazionale; ai sensi del D.Lgs 36/2021 inoltre, essa esercita, organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.
2. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive del FSN/DSA/EPS, alla quale si affilia.
3. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione delle suddette attività sportive dilettantistiche motociclistiche, in tutte le loro forme e specialità, in particolare di:
 - contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani condividendo i valori e la vocazione legati al marchio HONDA GOLD WING.

- sostenere la pratica dello sport come patrimonio del benessere attraverso la realizzazione di molteplici esperienze e momenti di utilizzo della moto tra coloro che condividono la passione motociclistica per la HONDA GOLD WING;
- di operare per lo sviluppo e la diffusione delle attività connesse al mototurismo, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati utilizzando lo sport anche come strumento di aggregazione e di sviluppo delle personalità mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e finalizzata alla socialità o di ogni altro tipo di attività motoria e non, che promuova la conoscenza e la pratica della citata disciplina;
- favorire l'estensione, la diffusione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche legate alla passione motociclistica in tutte le sue forme;
- gestire e promuovere attività che nel loro contesto prevedano la realizzazione di incontri atti a diffondere l'importanza dell'aggregazione intesa sia come condivisione della passione sia come momento di beneficenza e solidarietà sportiva. Organizzare corsi, competizioni, manifestazioni, incontri, stage, seminari, laboratori di approfondimento e soggiorni formativi sia nazionali sia internazionali ed occuparsi della gestione, l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, siti internet, vademecum e/o ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa e ricreativa del mondo sportivo del motociclista appassionato di GOLD WING;
- partecipare a corsi, competizioni, manifestazioni, incontri, stage, seminari, laboratori di approfondimento e soggiorni formativi sia nazionali sia internazionali promossi per il motociclista appassionato di GOLD WING;
- gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, sia didattica sia pratica, per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento nelle attività sportive dilettantistiche, legate al motociclismo intesi anche come programmi per la sicurezza stradale e l'utilizzo della moto secondo criteri di sicurezza, anche in collaborazione con gli enti locali, regionali, statali, pubblici e privati;
- prendere o dare sponsorizzazioni e contributi sia ad enti pubblici che privati, prestare servizi o fare accordi con altri enti, associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- porre in essere attività di natura commerciale (stipulare contratti di pubblicità o sponsorizzazione, ecc...) in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti non commerciali.
- organizzare eventi ed attività ludiche, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli iscritti e della comunità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pre e dopo scuola, centri estivi e camp sportivi), anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche, come da normative vigenti;
- collaborare con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che promuovono le medesime discipline sportive.
- nonché delle ulteriori specialità riconosciute dalla G.W.E.F. e dalle FSN/DSA/EPS, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle stesse operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle specialità sportive motociclistiche, organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni sul territorio sia regionale che nazionale.

4. L'attività istituzionale dell'Associazione, coerentemente alle disposizioni federali, potrà comprendere inoltre, l'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere anche attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati, quali:
 - a) la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, l'attività svolta da soci o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, feste, sagre e, lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato in ambito motociclistico, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - b) l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti, motoveicoli e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
 - c) l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
 - d) l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche, nonché ogni forma di assistenza giuridica, tecnica, didattica e assicurativa;
 - e) qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
6. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, di ambo i sessi, possessori o utilizzatori di moto HONDA GOLD WING, che accettano gli scopi fissati dallo statuto e del Regolamento interno, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Il Consiglio Direttivo, potrà ammettere eccezionalmente soggetti non possessori dei Honda Gold Wing, qualora questi siano stato in passato soci o utilizzatori di Honda Gold Wing. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno.
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita nel momento in cui il consiglio direttivo abbia deliberato sulla sua ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 30 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. L'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva. Il socio minorenne esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblee sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
2. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e di quello passivo nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale nel rispetto delle norme regolamentari dell'Associazione.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento della quota associativa, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) esclusione automatica per morosità rispetto alla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 24 dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
 3. L'associato radiato può essere riammesso dopo una valutazione del Consiglio Direttivo e comunque non prima di 4 anni.
 4. I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.
 5. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica ed eventuali canali social e sito web dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.
8. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

9. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.
10. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
11. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario (di seguito "bilancio") consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente suddiviso in dodicesimi. All'Assemblea di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non avranno diritto di voto secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 c.c.
2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per l'elezione con votazione segreta degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 11.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 9 componenti il cui numero è determinato dall'Assemblea Ordinaria prima della nomina dei suoi membri.
2. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di mandati.
3. Possono ricoprire cariche sociali soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, che abbiano già ricoperto un ruolo all'interno dell'associazione e che: non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa FSN/DSA/EPS a cui l'Associazione è affiliata, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno e che non abbiano conflitti di interessi economici ed interpersonali con l'Associazione
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
7. Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio potrà essere riconosciuto, previa delibera dello stesso, un compenso che sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità ed alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, compatibilmente con la natura del "GWCI 1982 ASD" e nei limiti massimi indicati dalla normativa vigente.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - b) indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8;

- c) deliberare l'importo della quota associativa;
 - d) adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
 - e) adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dalla normativa vigente per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida delle FSN/DSA/EPS cui l'Associazione è affiliata, nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione.

Art. 16 – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea, o lo stesso Consiglio Direttivo, può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; questo meccanismo è attivabile per un massimo di 4 sostituzioni. Alla scadenza naturale o nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo si dimette causando la decadenza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere, quindi, alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. Il Consigliere che senza un valido e giustificato motivo si dimette, non potrà candidarsi per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo per tre mandati. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo in seno alla prima seduta con la maggioranza dei voti ed è rieleggibile senza limite di mandati.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, del libro soci (se istituito), nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale composto (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) da 2 a 3 membri effettivi nominati dall'Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge e che non abbiano conflitti di interessi economici ed interpersonali con l'Associazione.
2. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e comunque unitamente al periodo di carica del Consiglio Direttivo, i suoi membri sono rieleggibili.
4. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il primo dei Revisori non eletto che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.
5. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
6. L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

Art. 21 - Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri

1. L'Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione stessa. È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea degli associati (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano conflitti di interessi economici e interpersonali con l'Associazione, in contemporanea all'elezione del Consiglio Direttivo e resteranno a disposizione di eventuali controversie.
3. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.
4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e comunque unitamente al periodo di carica del Consiglio Direttivo, i suoi membri sono rieleggibili.
5. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
6. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. – 22 – Il rendiconto economico-finanziario

1. Il Consiglio Direttivo delibera il rendiconto economico-finanziario ("bilancio") dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci

ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

4. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 23 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito: dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
3. L'Associazione costituisce, ove previsto dalla legge e nelle forme da essa definite in caso di riconoscimento di personalità giuridica, un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con il "GWCI 1982 ASD". Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altri affiliati FMI fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti Autorità.

Art. 26 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si fa riferimento allo Statuto ed ai regolamenti della FSN/DSA/EPS a cui l'Associazione è affiliata, alle norme del CONI, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali ed in subordine alle norme del codice civile.